

STATUTO

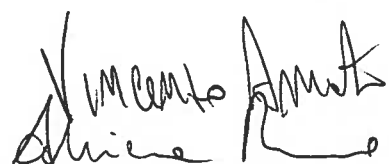
Associazione “Nuova Acropoli Floridia ODV”

Art. 1 - Denominazione e sede

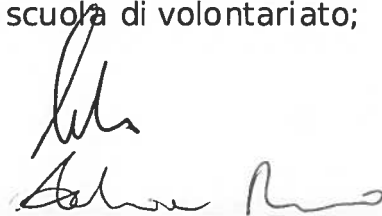
1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Nuova Acropoli Floridia ODV**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione **Nuova Acropoli Floridia ODV**, di seguito detta “Associazione”, ha sede legale nel Comune di Floridia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima in virtù dell'iscrizione nel competente Registro Regionale di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017
4. La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente statuto. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Ente, di seguito detto “Associazione” diventerà **“Nuova Acropoli Floridia ODV (ETS)”**.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati o associate agli enti di cui l'Associazione è associata.
3. L'Organo di Amministrazione può istituire sedi operative, secondarie e succursali, anche all'interno del Comune in cui trovasi la sede legale. La durata della Associazione è illimitata.
4. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:
 - a. Promuovere il rispetto della dignità umana senza distinzione di credenze, culture e condizioni sociali, riunendo gli uomini e le donne attorno ad un ideale di **fraternità e solidarietà**, coltivando la formazione filosofica della persona.



- b. Promuovere la **concordia** tra tutti gli esseri umani senza distinzione attraverso lo studio comparato dei **valori umani** e l'**azione solidale**.
- c. Sviluppare le **capacità dell'individuo** affinché possa integrarsi nella Natura ed ampliare le qualità della sua personalità attraverso la sua azione.
- d. Promuovere la diffusione libera della **Filosofia**.
5. Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone di svolgere l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- 1) a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 2) d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 3) e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - 4) f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - 5) i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - 6) l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - 7) u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - 8) v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - 9) y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività precedentemente elencate si concretizzeranno in:
- promozione ed organizzazione di corsi di formazione al volontariato;
 - promozione di una formazione etica e tecnica dei gruppi locali di volontariato, facilitando esercitazioni comuni, incontri di formazione, addestramento e aggiornamento, inclusi campi scuola di volontariato;



- promozione ed organizzazione di progetti di volontariato in ambito sociale, ecologico, civile e culturale;
 - costituzione di un gruppo operativo di volontari destinati a collaborare con le autorità competenti in ambito di Protezione Civile
 - promozione ed organizzazione di attività di beneficenza anche in collaborazione con altri soggetti no-profit;
 - promozione di attività a sostegno dei diritti della persona ed in particolare il diritto alla salute e all'istruzione, con particolare attenzione al fenomeno della dispersione scolastica;
 - organizzazione di incontri, corsi, conferenze, seminari ed eventi culturali su tematiche di filosofia, scienza, musica e cultura varia;
 - promozione di partenariati e protocolli d'intesa e/o stipula di convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - pubblicazione di materiale, anche didattico e di promozione, che rientri negli scopi dell'Associazione, con stampa anche in proprio.
6. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 117/2017.
7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre associarsi anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

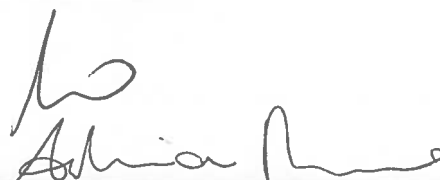
Art. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
3. E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria rete e che siano parimenti affiliate all'Ente sovranazionale.

Art. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione



1. L'Associazione è a carattere aperto.
2. Associati possono essere persone fisiche, Organizzazioni di Volontariato, e, in genere, Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro - nei limiti indicati nel comma successivo - anche con struttura essenzialmente locale, che si configurano come affiliati e che si riconoscono negli scopi statuari, accettando le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
3. A tal riguardo, potranno essere ammessi, come associati, altri Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro, nei limiti indicati all'interno del D. Lgs. n. 117/2017, articolo 32, comma 2.
4. Gli associati sono suddivisi in ordinari ed onorari.
 - Gli associati ordinari sono tutti coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione la propria attività per il raggiungimento degli scopi statuari, in modo personale, spontaneo e gratuito, e che, dopo aver partecipato ad un corso introduttivo inerente a una o più attività di cui all'art. 2, presentando domanda e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale, vengono ammessi a farne parte.
 - Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali l'Organo di Amministrazione riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione è deliberata dal Presidente su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Presidente.
6. Il Presidente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - mancata frequenza alla vita associativa;
 - esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, nonché dall'eventuale Regolamento.
 - in ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
8. Possono essere ammessi a collaborare con l'Associazione, con la qualifica di "Simpatizzanti", coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall'Associazione nonché coloro che la sostengono con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali. Il "Simpatizzante" non ha qualifica di associato e quindi non ha il diritto di partecipare alla vita associativa, alla copertura assicurativa ed all'annotazione nel libro degli associati.



Adriano R.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri, nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.
2. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo amministrativo.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; e, nel caso di enti associati, per mezzo del Presidente o di un suo delegato appartenente all'Organo di Amministrazione dell'ente;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione il quale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.
4. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno spontaneo e gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - di non intraprendere azioni, campagne ed iniziative di alcun tipo che possano ledere in maniera diretta o indiretta l'immagine o la rispettabilità dell'Associazione e degli altri Associati;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

Art. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati e degli enti di cui è associata.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e



condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

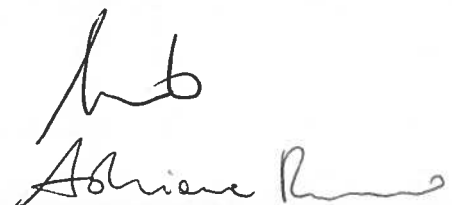
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

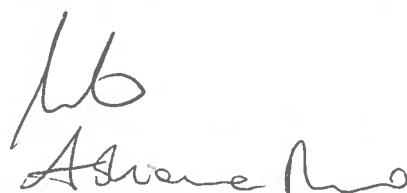
1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di Amministrazione
 - Presidente
 - Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni, decadono successivamente all'approvazione del quinto bilancio del mandato o per dimissioni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati, nonché dai Presidenti delle Associate, ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati presenti.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da comunicare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, altro strumento di comunicazione elettronica e in aggiunta può essere effettuata tramite affissione di avviso all'interno della bacheca presso la sede associativa ed eventuali sedi operative secondarie.



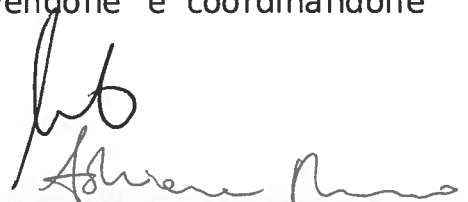
4. L'adunanza può svolgersi all'interno di una qualsiasi sede o spazio di disponibilità dell'Associazione o messo a disposizione da un Ente Associato, o, in ogni caso, in altro luogo identificato dall'Organo di Amministrazione in relazione alle necessità.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della natura della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati e i Presidenti o delegati delle Associate che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
9. Ciascun Ente Associato esprime il voto tramite il proprio Presidente. I Presidenti delle Associate possono delegare un altro componente dell'Organo di Amministrazione dell'Ente Associato, oppure un Presidente di altro Ente Associato avente diritto di voto, conferendo delega scritta.
10. Ciascun associato ha diritto a un voto; ciascun Ente Associato, che abbia la qualifica di ETS, ha diritto di esprimere fino a cinque voti, in forza di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, proporzionalmente al numero dei propri associati, e secondo la formula di ripartizione esplicitata nel Regolamento.
11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, eletto all'apertura della seduta, e conservato presso la sede dell'Associazione.
12. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
13. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
14. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sullo scioglimento, la liquidazione nonché sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il programma di indirizzo e l'ammontare della quota associativa;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 - Organo di Amministrazione

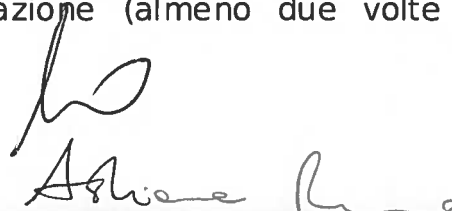
1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione gestisce le attività dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; se composto da tre componenti devono essere tutti presenti.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Lo svolgimento della riunione potrà tenersi presso i locali della sede legale, oppure presso una sede secondaria, oppure su richiesta motivata dei convocati anche tramite strumenti di tele o video conference che garantiscano un adeguato livello di sicurezza e che garantiscano la corretta identificazione dei partecipanti.
6. L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun componente decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente;
 - amministra l'Associazione secondo principi di equità e pari opportunità;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone



- l'attività e autorizzandone la spesa;
 - realizza il programma di indirizzo per le Associate da proporre all'Assemblea, tenendo conto delle naturali differenze in termini di associati iscritti, aree di competenza, risorse a disposizione e tipologia associativa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - decide sull'avvio e sull'amministrazione di attività diverse di cui all'art. 3, ivi compresa l'opzione di apertura di partita iva in regime forfettario o ordinario, tenendo conto della finalità strumentale di suddette attività rispetto alle attività principali di cui all'art. 2;
 - propone all'assemblea l'importo della quota associativa periodica
8. L'Organo di Amministrazione, ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, di eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente e il Tesoriere.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione alla prima convocazione di mandato, oppure a seguito di cambio di uno o più componenti, oppure a seguito di importanti cambiamenti dell'Associazione dovrà stabilire i poteri di rappresentanza attribuiti a ciascun componente ed inserirli o aggiornarli all'interno del RUNTS.
10. L'Organo di Amministrazione può nominare tra i soci, nella propria funzione di gestione e qualora ne ravvisi la necessità, dei responsabili di aree tecniche strumentali al funzionamento dell'associazione e che rispondano direttamente al componente dell'Organo di Amministrazione incaricato della gestione della funzione. A titolo esemplificativo le aree interessate potranno essere: comunicazione istituzionale e immagine, gestione amministrativa e contabilità, gestione dei locali e attrezzature associative, formazione, biblioteca e gestione di specifici progetti di volontariato. I responsabili dell'area possono essere coadiuvati nella loro funzione da altri associati, sono selezionati per la loro capacità tecnica e di coinvolgimento delle persone. Possono essere invitati a partecipare a sedute dell'Organo di Amministrazione con ruolo consultivo o in vesti di uditori, senza avere diritto di voto.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte



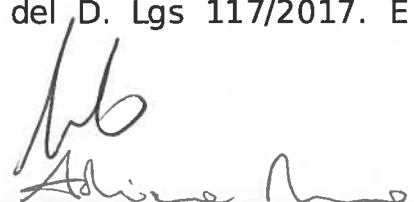
- all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 90 giorni.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
 6. Ha la facoltà di nominare difensori e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 7. Il Presidente delibera sull'ammissione degli associati.

Art. 12 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È



formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, convenzioni con enti pubblici, contributi di organismi internazionali, contributi provenienti da strutture territoriali, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente o strumento analogo stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione. Le operazioni saranno eseguite con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere nominati dall'Organo di Amministrazione, salvo diversa indicazione dell'Organo di Amministrazione stesso.

Art. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 - Bilancio sociale

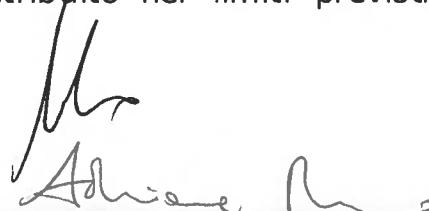
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica simile, e prioritariamente agli ETS - ODV associati o non associati, che siano affiliati/aderenti alla "**Nuova Acropoli Italia ODV**", secondo i criteri deliberati dall'Organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

